

Spett.le

BUSTO ARSIZIO, 30/01/2023

Oggetto: Comunicazione ex art. 200 CCII

Liquidazione Giudiziale ESSE VACATION SRL
Num/Anno: 9/2022
Cod. Fiscale: 03554380125
Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Curatore: **Dott.ssa Maria Pia Sala**

E-mail PEC: **lg9.2022bustoarsizio@pecliquidazionigiudiziali.it**

Spett.le Spett.le

- esaminata la documentazione pervenuta e vagliate le informazioni assunte per l'individuazione dei destinatari della comunicazione di cui all'art. 200 CCII;
- ai sensi dell'art. 200 CCII si porta a conoscenza che il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza numero 65/2022, depositata in Cancelleria il **14/12/2022** ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di ESSE VACATION SRL, con sede in Gallarate, VA, Corso Sempione, 9/A, Cod.Fisc. 03554380125, P.Iva 03554380125, nominando Curatore lo scrivente professionista.

Se ritiene di essere titolare, nei confronti della predetta società, di un credito, se ritiene di vantare diritti reali o personali su beni mobile o immobile di proprietà o in possesso del debitore compresi nella Liquidazione giudiziale o intende partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovrà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i suoi diritti.

Se è parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645**bis** c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, ed intende chiedere l'esecuzione di detto contratto deve trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Detta domanda si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, redatto in formato digitale ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore al domicilio digitale assegnato alla procedura (ossia all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura sopra indicato) ENTRO IL 17.02.2023, la data fissata per la verifica dei crediti è per il giorno 21/03/2023, alle ore 11:15 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza.

Decorso quest'ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della Liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l'istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda allo scrivente Curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

- a. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendere anche:
 1. il suo codice fiscale;
 2. le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1 CCII;
- b. l'indicazione della somma che si intende insinuare al passivo (con indicazione della sorte capitale e degli interessi), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale il creditore beneficiario di ipoteca data dal debitore assoggettato alla Liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui intende partecipare al riparto.
- c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
- e. **l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore ex art. 201 c. 3 lett. e CCII.** Qualora non disponiate di un indirizzo pec, Vi informiamo che è possibile richiedere, a stretto giro dalla presente, l'assegnazione di una pec personale da poter utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti la liquidazione giudiziale (i costi di attivazione sono a carico della procedura).

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Si avvisa che:

- il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra;
- il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);
- l'omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in cui ricevere le comunicazioni nonché in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l'art. 10 c. 3, il quale prevede che le comunicazioni a questi soggetti saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Si avvisa altresì che:

- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- con la domanda di restituzione o rivendicazione può essere chiesta la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di domanda;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Curatore;
- il decreto di ammissione di una domanda di rivendica o restituzione, qualora abbia ad oggetto beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l'assegnazione delle somme non rimosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4 CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori

Con la presente si invita la s.v. a manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori.

A tal fine si rammenta:

- che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi;
- che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;
- che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei creditori, acquisito il parere del Curatore, può stabilire che ai componenti del Comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al Curatore.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgersi in futuro, è il seguente: **lg9.2022bustoarsizio@pecliquidazionigiudiziali.it**;
- Si invita a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- Si avverte di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Lo scrivente Curatore resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile al corretto deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Distinti saluti.

Il Curatore
Dott.ssa Maria Pia Sala



DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito. Si precisa che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di apertura della procedura.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

- copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Spese di giustizia:

- Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:
 - a) presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;
 - b) prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;
- Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;
- Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. Gli effetti devono essere allegati in originale;
- IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data della apertura della procedura.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;
- indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore all'apertura della procedura;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 145 CCII;
- copia delle fatture emesse dalla società sottoposta alla procedura di Liquidazione giudiziale che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore all'apertura della procedura;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;

- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
- qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia delle ricevute di consegna delle fatture;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- copia delle ricevute di consegna delle fatture;
- copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore all'apertura della procedura;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- copia delle ricevute di consegna delle fatture;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di apertura della procedura;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di apertura della procedura anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi ed oltre all'esatta indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al debitore dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignorati:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del debitore, avente data certa anteriore all'apertura della procedura.